

Prot. n. _____ del _____

Al Magnifico Rettore
dell'Università di Pisa

matricola		
cognome e nome		
luogo e data di nascita		
residenza (via/piazza, n. civico, CAP, comune)		
telefono, cellulare		
e-mail		

iscritto al corso di laurea laurea triennale laurea specialistica laurea magistrale in _____ indirizzo/curriculum _____

**visti gli artt. 11¹ e 11² della delibera del Senato Accademico n. 127 del 15 giugno 2017
al fine della ricongiunzione della propria carriera**

DICHIARA

- di voler ricongiungere al corso di laurea laurea triennale laurea specialistica/laurea magistrale in _____ indirizzo/curriculum _____
- di:
 - laurearsi entro il 31/05/2018 o comunque svolgere attività didattica prima del 31/10/ 2017
 - non** laurearsi prima del 31/05/2018 o comunque **non** svolgere attività didattica prima del 31/10/ 2017
- di:
 - non** aver sostenuto esami durante il periodo in cui non ha rinnovato le iscrizioni
 - aver sostenuto esami durante il periodo in cui non ha rinnovato le iscrizioni e di essere consapevole di dover pagare, per gli anni accademici cui gli esami si riferiscono, l'intera contribuzione

_____ data

_____ firma dello studente

¹ Art. 11 "Ricongiunzione della carriera e riconoscimento crediti"

11.1 Ricongiunzione della carriera

Lo studente che intende ricongiungere la sua carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici è tenuto a:

- a) essere in regola con la posizione contributiva degli anni accademici in cui è stato iscritto;
- b) pagare l'intera contribuzione per l'anno accademico per il quale può compiere atti di carriera;
- c) pagare € 100,00 per ogni anno accademico precedente, fino ad un massimo di € 1.100,00.

Eventuali anni accademici per i quali è stata ottenuta l'interruzione temporanea di cui all'art. 10 sono computati ai fini dell'applicazione dell'istituto della ricongiunzione. Per tali anni lo studente non è tenuto ad alcun pagamento.

² Art. 12 "Accessibilità ai corsi precedenti alla riforma"

Non è possibile accedere tramite trasferimento, passaggio, abbreviazione di corso e ricongiunzione a

- a) corsi di laurea v.o. attivati precedentemente alla riforma di cui al D.M. 509/99;
- b) corsi di studio istituiti ai sensi del D.M. 509/99, per gli anni di corso disattivati.

E' sempre consentito ricongiungere ad un corso di studio allo studente che abbia superato tutti gli esami previsti dall'ordinamento del proprio corso e debba discutere soltanto la prova finale.